



**Corso per lavoratori Preposti** LA.IN. laboratori di qualità - corsi di formazione

IN VIRTU' DELL'IMPORTANTE NOVITA' NORMATIVA IN AMBITO FORMAZIONE

**Obbligo per tutti i datori di lavoro di individuare i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del D.Lgs 81/08**  
**E obbligo di aggiornamento almeno BIENNALE** (Tutti i preposti che hanno effettuato il corso di formazione da più di due anni sono attualmente sprovvisti di attestato in corso di validità)

La LA.IN. S.r.l. organizza i seguenti corsi di formazione:  
Formazione per Preposti alla sicurezza (8 ore - 80€)  
Aggiornamento della formazione per Preposti (6 ore - 60€)

Il mancato rispetto di tale obbligo è sanzionabile con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro

**Per info e prenotazioni**  
E-mail [info@lainsrl.it](mailto:info@lainsrl.it) - Tel. 0690203599

Le prime giornate di formazione sono in programma per il 25 febbraio 2022 - 01 Aprile 2022

Con la Legge 215 si introduce l'obbligo a carico del datore di lavoro e del dirigente, (articolo 18 c.1, lett.b-bis) di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.

Inoltre si integra l'articolo 26 con il seguente comma 8-bis: "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto"

Sono integrati, altresì, gli obblighi della figura del preposto che dovrà (riformulando l'art. 19):

"sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti"

e

"in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate"

Tutto ciò comporta conseguentemente **un dovuto aggiornamento della formazione specifica dei preposti**, che infatti viene integrata con un obbligo di aggiornamento riformulando l'Art. 37, c. 7, come segue:

"Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e **un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo"

“Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, **le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.

[Prenota al numero 06 90203599](tel:0690203599)

[o tramite WhatsApp al 340 3955312](https://www.whatsapp.com/business/profile/3403955312)